



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE  
A MERCATI**

**(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. ....del .....

## Sommario

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati .....	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa .....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni.....	5
Art. 6 - Versamento del canone.....	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	6
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	6
Art. 9 - Occupazioni abusive .....	7
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità.....	8
Art. 11 – Rateazioni Contenzioso.....	8
Art. 12 – Rimborsi .....	8
Art. 13 – Contenzioso.....	8
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 15 - Norme transitorie .....	9
Art. 16 - Affidamento a terzi .....	9
Art. 17 – Pubblicità.....	9
Art. 18 – Entrata in vigore.....	9

## **Art. 1 - Oggetto del canone**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) per *mercato*: l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
  - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
  - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
  - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative

concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.

- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. Il mercato settimanale si svolge:
  - a Cassola nella giornata di venerdì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegato 1), composta da n. 5 posteggi;
  - nella frazione di San Giuseppe, nella giornata di martedì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegato 2), composta da n. 30 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06,00. Alle ore 14,00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 7,30.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di almeno 50 centimetri che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,5, misurata nella parte più bassa.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati o posticipati.

### **Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata di cui allegato B) del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio n. XXX del XX/XX/XXXX.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione (cui all'allegato B), alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B) del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato

con Delibera di Consiglio n. XXX del XX/XX/XXXX.

#### **Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 6 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 6 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

#### **Art. 6 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento come stabilito dal vigente Regolamento Generale delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è

uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese successivo sulla base delle presenze accertate dal personale della Polizia Locale, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

#### **Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 62 del 08/09/2008 e s.m.i.. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 62 del 08/09/2008.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 62 del 08/09/2008, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, e come previsto al comma successivo, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità indicate nel Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla

concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **Art. 9 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata è riferita alla sola data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione

coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente e dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

#### **Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

#### **Art. 11 – Rateazioni Contenzioso**

1. Le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

#### **Art. 12 – Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.

#### **Art. 13 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

### **Art. 15 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27/04/1999 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 53 approvata dalla Giunta Comunale in data 27/03/2007, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. XXX del XX/XX/XXXX e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

### **Art. 16 - Affidamento a terzi**

1. Il Comune di Cassola ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

### **Art. 17 – Pubblicità**

4. Le disposizioni del presente regolamento sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cassola “Amministrazione Trasparente – Atti Generali”.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di modifica, è inviato, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero dell'economia e delle Finanze, il quale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito informatico.

### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione in forma autonoma all'Albo pretorio on-line (2^ pubblicazione) come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere vigore le precedenti norme regolamentari in materia ed incompatibili con il presente regolamento.

# PROGETTO




scala 1:200


## LEGENDA

N° posteggio	Tipologia	sup. (mq)
1	FORMAGGI	26
2	PESCE	40
3	FRUTTA E VERDURA	46
4	FIORI	57
5	MAGLIERIA	20
TOTALE		189





Scala 1:500



LEGENDA

1	PESCE
2	VERDURA
3	CASALINGHI
4	SCARPE
5	MAGLIERIA
6	GASTRONOMIA
7	PRODUTTORE AGRICOLO
8	ABBIGLIAMENTO
9	INTIMO
10	ABBIGLIAMENTO
11	FIORI
12	FORMAGGIO
13	BORSE
14	ABBIGLIAMENTO
15	PESCE

16	MOV. ALIMENTARI
17	MOV. ALIMENTARI
18	ALIMENTARI
19	NON ALIMENTARE
20	ABBIGLIAMENTO
21	FIORI
22	ALIMENTARE GENERICO
23	FRUTTA
24	NON ALIMENTARE GENERICO
25	NON ALIMENTARE GENERICO
26	NON ALIMENTARE GENERICO
27	PRODUTTORE AGRICOLO
28	PRODUTTORE AGRICOLO
29	PRODUTTORE AGRICOLO
30	PRODUTTORE AGRICOLO

Descrizione	Categoria Strada
PIAZZA ALDO MORO	CATEGORIA 1
VIA MRTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA 1
VIA MARINI	CATEGORIA 1
VIA CA' MORA	CATEGORIA 1
VIA ANDOLFATTO	CATEGORIA 1
VIA LORIA	CATEGORIA 1
VIA DEI PRIAMI	CATEGORIA 1
VIA ROMA	CATEGORIA 1
VIA DELLA STAZIONE	CATEGORIA 1
VIA SAN MARCO	CATEGORIA 1
VIA DON ZENNARI	CATEGORIA 1
VIA G. STERNI	CATEGORIA 1
VIA G. BRAGAGNOLO	CATEGORIA 1
VIA COCCO	CATEGORIA 1
VIA BARONI	CATEGORIA 1
VIA MONS. P. BROTTO	CATEGORIA 1
VIA GRANDE	CATEGORIA 1
VIA E. DE AMICIS	CATEGORIA 1
VIA BALBI	CATEGORIA 1
VIA DON G.M. ZANCHETTA	CATEGORIA 1
VIA ROSSANO	CATEGORIA 1
VIA FERROVIA	CATEGORIA 1
VIA MEMA	CATEGORIA 1
VIA CA' PETOFI	CATEGORIA 1
VIA ROSA'	CATEGORIA 1
VIA A. DE GASPERI	CATEGORIA 1
VIA DELLA LUCE	CATEGORIA 1
VIA DON G. ALESSI	CATEGORIA 1
VIA PAPA LUCIANI	CATEGORIA 1
VIA PAPA PAOLO VI	CATEGORIA 1
VIA TOLFI	CATEGORIA 1
VIA S. ZENO	CATEGORIA 1
PIAZZA S. ZENO	CATEGORIA 1
VIA S. GAETANO	CATEGORIA 1
VIA G. MARCONI	CATEGORIA 1
VIA E. FERMI	CATEGORIA 1
VIA G. CONCATO	CATEGORIA 1
VIA DON L. BRESSAN	CATEGORIA 1
VIA L. PEROSI	CATEGORIA 1
VIA CROCERON	CATEGORIA 1
VIA VALSUGANA	CATEGORIA 1
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	CATEGORIA 1
VIA A. VOLTA	CATEGORIA 1
VIA J.F. KENNEDY	CATEGORIA 1
VIA PRATI	CATEGORIA 1
VIA LUGHI	CATEGORIA 1
VIA DEL ROSARIO	CATEGORIA 1
VIA ASIAGO	CATEGORIA 1
VIA GALLIO	CATEGORIA 1
VIA MONTE ASOLON	CATEGORIA 1
VIA DEI POLI	CATEGORIA 1
VIA VECCHIA	CATEGORIA 1
VIA MARANGONI	CATEGORIA 1
VIA TITO SPERI	CATEGORIA 1
VIA E. TOTI	CATEGORIA 1

VIA MARTIRI DI BELFIORE	CATEGORIA 1
VIA DAMIANO CHIESA	CATEGORIA 1
VIA C. BATTISTI	CATEGORIA 1
VIA F. FILZI	CATEGORIA 1
VIA MONTE PERTICA	CATEGORIA 1
VIA COL BERETTA	CATEGORIA 1
VIA VETTORELLO	CATEGORIA 1
VIA MONS. RODOLFI	CATEGORIA 1
VIA MONTE ORO	CATEGORIA 1
VIA MONTE VERENA	CATEGORIA 1
VIA GAIDON	CATEGORIA 1
VIA C. CATTANEO	CATEGORIA 1
VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1
VIA CA' BARONCELLO	CATEGORIA 1
VIA J. DA PONTE	CATEGORIA 1
VIA A. CANOVA	CATEGORIA 1
VIA F. GUARDI	CATEGORIA 1
VIA A PALLADIO	CATEGORIA 1
VIA B. CELLINI	CATEGORIA 1
P.ZZA GIORGIONE	CATEGORIA 1
VIA GIOTTO	CATEGORIA 1
VIA M SAN MICHELE	CATEGORIA 1
VIA G.L. BERNINI	CATEGORIA 1
VIA TIEPOLO	CATEGORIA 1
VIA SANSOVINO	CATEGORIA 1
VIA PORTILE	CATEGORIA 1
VIA ISONZO	CATEGORIA 1
VIA MONTELLO	CATEGORIA 1
VIALE SAN GIUSEPPE	CATEGORIA 1
VIA A. ZARPELLON	CATEGORIA 1
VIA SAN BONAVENTURA	CATEGORIA 1
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO	CATEGORIA 1
VIA SAN CRISTOFORO	CATEGORIA 1
VIA SAN FRANCESCO	CATEGORIA 1
VIA SAN CARLO	CATEGORIA 1
VIA SAN DANIELE	CATEGORIA 1
VIA L. DA VINCI	CATEGORIA 1
VIA L. STURZO	CATEGORIA 1
VIA B. CROCE	CATEGORIA 1
VIA G. MAZZINI	CATEGORIA 1
VIA CAVOUR	CATEGORIA 1
VIA S. PELLICO	CATEGORIA 1
VIA ZANELLA	CATEGORIA 1
VIA G. LEOPARDI	CATEGORIA 1
VIA A. FOGAZZARO	CATEGORIA 1
VIA CALIBRI	CATEGORIA 1
VIA G. PASCOLI	CATEGORIA 1
VIA G. PARINI	CATEGORIA 1
VIA G. CARDUCCI	CATEGORIA 1
VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 1
VIA SANTA CHIARA	CATEGORIA 1
VIA RAFFAELLO SANZIO	CATEGORIA 1
VIA MONTE ORTIGARA	CATEGORIA 1
VIA PASUBIO	CATEGORIA 1
VIA MANTEGNA	CATEGORIA 1
VIA TINTORETTO	CATEGORIA 1
VIA M. BUONARROTI	CATEGORIA 1

VIA DEI MILLE	CATEGORIA 1
VIA N. BIXIO	CATEGORIA 1
VIA ROVIGO	CATEGORIA 1
VIA VICENZA	CATEGORIA 1
VIA PADOVA	CATEGORIA 1
VIA VENETO	CATEGORIA 1
VIA A. MANZONI	CATEGORIA 1
VIA V. ALFIERI	CATEGORIA 1
VIA U. FOSCOLO	CATEGORIA 1
VIA PETRARCA	CATEGORIA 1
VIA D. ALIGHIERI	CATEGORIA 1
VIALE VENEZIA	CATEGORIA 1
VICOLO PIAVE	CATEGORIA 1
VIA PIAVE	CATEGORIA 1
GALLERIA CARACAS	CATEGORIA 1
GALLERIA FIRENZE	CATEGORIA 1
GALLERIA VENEZIA	CATEGORIA 1
PIAZZA EUROPA	CATEGORIA 1
VIA GORIZIA	CATEGORIA 1
VIA CONCORDIA	CATEGORIA 1
VIA VERONA	CATEGORIA 1
VIA BELLUNO	CATEGORIA 1
VIA TRENTO	CATEGORIA 1
VIA TREVISO	CATEGORIA 1
VIA G. VERDI	CATEGORIA 1
VIA G. PUCCINI	CATEGORIA 1
VIA G. ROSSINI	CATEGORIA 1
VIA MOZART	CATEGORIA 1
VIA P. MASCAGNI	CATEGORIA 1
VIA A. TOSCANNI	CATEGORIA 1
P.TTA G. D'AREZZO	CATEGORIA 1
VIA PIO X°	CATEGORIA 1
VIA G. DONIZZETTI	CATEGORIA 1
VIA VIVALDI	CATEGORIA 1
VIA N. PAGANINI	CATEGORIA 1
VIA V. BELLINI	CATEGORIA 1
VIA BASSANESE	CATEGORIA 1
VIA A. FERRARIN	CATEGORIA 1
VIA T. VECELLIO	CATEGORIA 1
VIA BODI (DAL CIV 21 AL 43 DAL 28 AL 84)	CATEGORIA 2
VIA BARONI (DAL CIV 56 AL 66)	CATEGORIA 2
VIA LORIA (CIV 71 DAL 74 AL 78)	CATEGORIA 2
VIA LUGANA (CIV 12)	CATEGORIA 2
VIA CA' MORA (CIV 42 AL 65 DAL 83 AL 109)	CATEGORIA 2
VIA SANTA CATERINA (DAL CIV 5 AL 21 DAL	CATEGORIA 2
VIA ROSA' ( CIV 68/92 DAL 7/21 108/112 1	CATEGORIA 2
VIA TOLFI (CIV 11/35)	CATEGORIA 2
VIA DON L. MILANI (CIV 42 DAL 1/41 DAL 4	CATEGORIA 2
VIA DON P. ANDOLFATTO (CIV 102/114)	CATEGORIA 2
VIA GRANDE (CIV 92/95)	CATEGORIA 2
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO (CIV 36/50)	CATEGORIA 2
VIA ASIAGO (CIV 63/67 DAL 74/86	CATEGORIA 2
VIA DEL ROSARIO (civ 47/79 dal 58/68 dal	CATEGORIA 2
VIA SAN LORENZO DAL CIV 6 AL 22	CATEGORIA 3
VIA E. DE AMICIS DAL CIV 44 AL 52	CATEGORIA 3
VIA BALBI DAL CIV 51 AL 55	CATEGORIA 3
VIA BARONI DAL CIV 72 AL 80	CATEGORIA 3

VIA BODI (CIV53/63 94/96 8/20)	CATEGORIA 3
VIA STERNI (CIV 84/90)	CATEGORIA 3
VIA LUGANA (CIV 20)	CATEGORIA 3
VIA CA' MORA (CIV 19/55 DAL 75/77)	CATEGORIA 3
VIA DON P. ANDOLFATTO( CIV 7/87 DAL 22/6	CATEGORIA 3
VIA GRANDE (CIV 122/137 DAL 101/109	CATEGORIA 3
VIA DON L. MILANI CIV 52 DAL 30/34	CATEGORIA 3
VIA MEMA (CIV 8/36 DAL 39/51)	CATEGORIA 3
VIA DON L. BRESSAN (CIV 8/20)	CATEGORIA 3
VIA ROSA' (CIV 78/80 DAL 120/132	CATEGORIA 3
VIA MARTIRI MARZABOTTO(CIV 17/25)	CATEGORIA 3
VIA DEL ROSARIO (CIV 48 DAL 2/18 13/23 7	CATEGORIA 3
VIA A. VESPUCCI	CATEGORIA 3
VIA PRATI CIV 29/31	CATEGORIA 3
VIA MONTE ASOLON (CIV 90 )	CATEGORIA 3
VIA MARANGONI CIV 33 DAL 42/58	CATEGORIA 3
VIA ASIAGO CIV 57 DAL 58/68	CATEGORIA 3
VIA CROCERON CIV 70/72	CATEGORIA 3
VIA L. PEROSI CIV 60	CATEGORIA 3
VIA SANT'ANTONIO DAL CIV 30/32 DAL 31/33	CATEGORIA 3
VIA GIOVANNI PAOLO II°	CATEGORIA 1
VIA STERNI	CATEGORIA 1
VIA COL MOSCHIN	CATEGORIA 3
VIA BODI	CATEGORIA 1
VIA TONIOLO	CATEGORIA 1
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	CATEGORIA 1
VIA DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 1
VIA MARTIRI DEL GRAPPA	CATEGORIA 1
VIA DELL'IMMACOLATA	CATEGORIA 1
VIA POSTUMIA	CATEGORIA 1
VIA DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 1
VIA SAN MARCO	CATEGORIA 1
PIAZZA SAN MARCO	CATEGORIA 1
VIA DON IGINO SBALCHIERO	CATEGORIA 1
VIA DON MILANI	CATEGORIA 1
VIA S. LUCIA	CATEGORIA 1
VIA SAN NICOLA	CATEGORIA 1
VIA BRIGATA CADORE	CATEGORIA 1